

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 52 DEL 26.07.2021

OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2021 del COMUNE DI BARANO D'ISCHIA secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 23 della LR 14/2016 è stato, tra l'altro, costituito l'ATO NA2 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni;
- l'art. 25 della LR 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.5 del 5.12.2019 è stato approvato lo Statuto dell'EdA NA2 ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che "*Fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 14/ 2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli L II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*";
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 13.12.2018 è stato nominato Direttore dell'Ente d'Ambito ATO Na 2 l'ing. Francesco Paolo Buonocore;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 7 del 5.12.2019 è stato approvato il testo definitivo del contratto disciplinante il rapporto di lavoro del Direttore Generale;
- in data 06.12.2019 è stato sottoscritto il contratto tra il Direttore Generale e il Presidente dell'EdA;

Considerato che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019 /A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all' art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- All'Ente Territorialmente Competente sono attribuite le seguenti competenze:
 1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
 4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
 6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);
- l'EdA Napoli2, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il Comune di Barano D'Ischia, ha acquisito agli atti al prot. 883/2021 la seguente documentazione:
 - PEF 2018 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22/03/2018;
 - PEF 2019 – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2019;
 - PEF 2020 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 17/09/2020;
 - Relazione di accompagnamento del Comune di cui all'Appendice 2 della Delibera Arera n. 443/2019;

- Piano Economico Finanziario per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti deliberazione ARERA 443/2019;
- TOOL MTR complete con i dati del gestore e del comune;
- Dichiarazione di veridicità del rappresentante legale del Comune;
- Fabbisogni standard;
- Richiesta dati inviata al gestore e relativa documentazione ricevuta compresa la dichiarazione di veridicità del rappresentante legale;

Dato atto che:

- con la delibera n.24 del 29.10.2020 con la quale il Consiglio d'Ambito ha incaricato per la procedura di validazione, in attuazione dell'art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019, il Direttore Generale che sulla base della normativa vigente assumerà le pertinenti determinazioni e provvederà a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- con Decreto del Presidente del Consiglio d'Ambito n.2 del 15.04.2021 sono stati determinati i parametri /coefficienti di competenza dell'ETC al fine di poter espletare l'attività di competenza;
- con Determina n. 37 del 16/06/2021 stato affidato allo Studio Associato Napoletano, con sede in Napoli, Via G. Porzio, Is. G 8 Centro Direzionale, l'incarico di supporto alla validazione dei Pef trasmessi dai comuni dell'ATO NA2, ai sensi della delibera ARERA 443/2019 e del D.L. 18/2020, e predisposizione di tutti gli atti previsti;

Preso atto:

- del parere favorevole alla validazione espresso dal consulente nominato con determina n. 37 del 16/06/2021, acquisitor al prot. 886/2021 del 26.07.2021;
- della relazione contenente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, allegata alla presente a formarne parte integrante;

Ritenuto, pertanto, di:

- dover validare per l'anno 2020 il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del **Comune di Barano D'Ischia (NA)** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- dover stabilire che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/2019, la Tariffa complessiva riconosciuta è pari ad **euro 2.903.063,17**.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/20 19 stata verificata la coerenza degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2";
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 /2000 ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso e considerato:

VISTI E RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267 /2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- la Deliberazione ARERA n. 2/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- lo Statuto dell'EDA NA2;
- il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii;

Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa;

DETERMINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1. di validare**, per l'anno 2021, il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del **Comune di Barano D'Ischia (NA)** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019;
- 2. di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/20199, la Tariffa complessiva riconosciuta è pari ad **euro 2.903.063,17.**;
- 3. di trasmettere** la presente determinazione al **Comune di Barano D'Ischia (NA)** per i successivi adempimenti di competenza;
- 4. di trasmettere** all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, come deliberati e trasmessi dal comune, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione Arera n.443/2019;
- 5. di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet istituzionale.

Il Direttore Generale

Ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo: Direttore Generale EdA NA2
Data: 26/07/2021 20:10:32


OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2021 del **Comune di Barano D'Ischia** secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.


Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Tecnica della presente determina.
Frattamaggiore, 26.07.2021

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Mario Grimaldi



Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Contabile della presente determina.
Frattamaggiore, 26.07.2021

Il Responsabile Finanziario
Dott. Mario Grimaldi



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

Allegato A

Relazione di accompagnamento alla Validazione PEF 2021 Comune di Barano D'Ischia

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. **2.2** La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

- l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «**6.1** Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. **6.2** Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. **6.3** La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. **6.4** Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. **6.5** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. **6.6** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che:

- "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente".

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8
 - peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari

Sede Legale c/o Municipio di Frattamaggiore – Piazza Umberto I - 80027 - Frattamaggiore (NA)

pec: atonapoli2@pec.it

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;

- il primo ritenuto di pag. 11
 - in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
 - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
 - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
 - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;
 - l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] «**1.3** Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. **1.4** Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».
 - l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] «**2.3** Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. **2.4** Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2020 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- il *coefficiente di recupero di produttività (Xa)*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che

- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
- «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2019;
- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;

Sede Legale c/o Municipio di Frattamaggiore – Piazza Umberto I - 80027 - Frattamaggiore (NA)
 pec: atonapoli2@pec.it

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (*CGa*) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (*COI*), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
 - l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (*CCa*) prevedendo tra di esse la componente *COAL,a* che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
 - l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (*CKa*);
 - l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
 - Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
 - Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2021, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
 - Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
 - Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
 - Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
 - Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
 - Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;
- RICHIAMATA** la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni, ancora in vigore:
- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
 - nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
 - qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL_a include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, ancora in vigore, ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in particolare:
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili (*COVTV,2020*) che per i costi fissi. (*COVTF,2020*) Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale (*COSTV,2020*) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente (*RCNDTV*) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;
 - la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente *C192020* valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.”
 - che per l'anno 2020 il valore percentuale (ρ) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
 - che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.”

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale $RCNDTV/r'$ e la quota annuale $RCUTV,a$ di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale $RCUTF,a$ di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;
- l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2021, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente $RCNDTV$, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

ACCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

PRESO ATTO che nell'ATO Napoli 2:

- nei Comuni che lo compongono operano una pluralità di gestori, con alcuni Comuni, la netta minoranza, che svolgono il Servizio r.u. in economia;
- corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
 - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

CONSIDERATO che

- Il **Comune di Barano D'Ischia** ha approvato le tariffe TARI 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale **n.6 del 17/09/2020**;
- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
BARANO MULTISERVIZI S.r.l.	Comune di Barano D'Ischia

VISTO che il gestore **BARANO MULTISERVIZI S.r.l.** ha trasmesso al **Comune di Barano D'Ischia** la richiesta e sollecitata seguente documentazione:

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

VISTO che il **Comune di Barano D'Ischia** ha trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- il PEF 2021 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF elaborato sulla seguente proposta di valorizzazione delle seguenti grandezze:

$X [0,1\%-0,5\%]$		0,1%
$QL [0\%-2\%]$		0%
$PG [0\%-3\%]$		0%
$C192021 [0\%-3\%]$		3,00%
$b [0,3 - 0,6]$		0,6
$\omega [0,1 - 0,4]$		0,4
$r [1 - 4]$		4
$\gamma_{1,\alpha}$		-0,28
$\gamma_{2,\alpha}$		-0,13
$\gamma_{3,\alpha}$		-0,3

- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

TENUTO CONTO che per il **Comune di Barano D'Ischia** risulta che:

- l'incremento delle entrate tariffarie 2021 rispetto all'anno precedente non potrà superare il valore di seguito riportato:

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

il valore delle entrate tariffarie 2020 (Told2020) è pari a	€ 2.775.395,00
dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC proposti dal Gestore e dal Comune risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle 2020 è pari a	4,60%
pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2021 non potrà superare l'importo di	€ 2.903.063,17

- il valore definitivo delle entrate tariffarie 2021 (Tot. PEF) è pari a:

	Entrate tariffarie 2021		
	Gestore	Comune	Totale PEF
Valori calcolati con MTR	€ 2.260.219,41	€ 707.497,77	€ 2.967.717,18
Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF	€	€	€
valore MTR rimodulato	€	€	€
	TOTALE PEF 2020		€ 2.967.717,18

- le componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal Comune stesso da valorizzare nel PEF sono pari a zero, come evidenziato nella tabella successiva:

Componente	Importo
$COV^{exp}_{TV,2021}$	- € 30.000,00
$COV^{exp}_{TF,2021}$	- € 10.000,00
$COS^{exp}_{TV,a}$	-

PRESO ATTO:

- che le entrate tariffarie 2021 ($\sum Ta$) come sopra determinate registrano una variazione percentuale rispetto a quelle del 2020 pari al valore indicato nella tabella successiva:

il valore delle entrate tariffarie 2020 (Told2020) è pari a	€ 2.775.395,00
il valore delle entrate tariffarie 2021 definitive	€ 2.967.717,18
variazione % (2021 su 2020)	+ 6,9 %

- che pertanto la suddetta variazione risulta non rispettosa del limite di crescita del MTR come sopra evidenziato;

DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Comune;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO altresì che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state detratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi comunicati dal Comune;
- si è provveduto all'analisi della relazione di accompagnamento al PEF 2021 del Comune, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al **Comune di Barano D'Ischia** nell'ammontare complessivo di **euro 2.903.063,17**.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RII)

agg. 24-11-2020

Input dati Ciclo Integrato RU	Ambito tariffario di	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani/indifferenziati CRT	G	412.322,09	9.472,42	421.794,52
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	1.504,66	1.504,66
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	254.613,09	0,00	254.613,09
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	932.564,33	0,00	932.564,33
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{IMP} IV	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	E	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,45	0,45	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing B(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	E	-103.842,65	0,00	-103.842,65
Fattore di Sharing B(1+u)	E	0,56	0,56	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing B(1+u)AR _{CONAI}	E	-58.411,49	0,00	-58.411,49
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{IV}	E-G	1.747.206,26	0,00	1.747.206,26
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	0,00
Numero di rate r	E	0	0	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	1.196,38	0,00	1.196,38
STV_{IV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.697.911,01	22.173,46	1.675.737,55
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	101.248,90	4.583,70	105.832,60
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	141.612,25	66.207,47	207.819,72
Costi generali di gestione COG	G	280.395,37	186.008,99	466.404,36
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{AS}	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni CC	G	422.007,62	252.216,46	674.224,07
Ammortamenti Amm	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	G	39.051,89	438.524,15	477.576,04
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	438.524,15	438.524,15
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	39.051,89	0,00	39.051,89
- di cui per altri rischi in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	39.051,89	438.524,15	477.576,04
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COI ^{IMP} IV	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IV}	E-G	403.309,67	0,00	403.309,67
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	0,00
Numero di rate r	E	0	0	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0,00	0,00	0,00
STV_{IV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	262.208,40	696.326,21	1.297.534,71
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E	0,00	0,00	0,00
ST_{IV} = STV_{IV} + STF_{IV}	C	2.260.219,41	707.497,77	2.967.717,18
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0,00	0,00	0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{IMP} IV 2021	E	30.000,00	0,00	30.000,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.3 del MTR COV ^{IMP} IV 2021	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0,00
Rata annuale RCND _{IV} RCND _{IV} /r'	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0,00
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020)	E	0	0	0,00
STV_{IV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	1.697.911,01	22.173,46	1.700.084,47
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{IMP} IV 2021	E	30.000,00	0,00	30.000,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0,00
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020) (RC 2020)	E	0	0	0,00
STF_{IV} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	262.208,40	696.326,21	1.297.534,71
ST_{IV} = STV_{IV} + STF_{IV} (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	2.260.219,41	707.497,77	2.967.717,18
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			0%
q _{sp} kg	G			0,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			399,07
fabbricazione standard - C _{cent} €/kg	E			0,00
costo medio settore - C _{cent} €/kg	E			0,00
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,36	-0,36	-0,36
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,22	-0,22	-0,22
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,10	-0,10	-0,10
Totale y	C	-0,70	-0,70	-0,70
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,30	0,30	0,30
Verifica del limite di crescita				
ipi ₀	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q ₀	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C ₁₉ 2020	E			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C			4,60%
(1+p)	C			1,05
STV _{IV}	E			2.967.717,18
STV _{IV-1}	E			4.954.001,00
STF _{IV}	E			817.394,00
ST _{IV}	C			2.775.395,00
ST _{IV-1}	C			1,07
ST _{IV-1} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.905.063,17
delta (ST _{IV} -ST _{IV-1})	C			64.654,01
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _{IV}	E			1.663.046,82
Riclassifica TV _{IV}	E			1.240.016,35
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPENSABILI)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 (Come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RII (relativa a RCN)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

ENTE D' AMBITO DI NAPOLI 2
Protocollo Partenza N. 891/2021 del 26-07-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Avv. Mimmo Napoletano

Ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo: Direttore Generale EdA NA2
Data: 26/07/2021 20:09:50



Sede Legale c/o Municipio di Frattamaggiore – Piazza Umberto I - 80027 - Frattamaggiore (NA)
pec: atonapoli2@pec.it

Comune di BARANO D'ISCHIA

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2021

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**

INDICE

Premessa.....	2
Competenze ed entrate tariffarie.....	2
PARTE I.....	4
SVILUPPO MTR.....	4
Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani.....	4
Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento).....	5
Costi Variabili.....	6
Costi fissi.....	7
Dati di conto economico.....	7
Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	7
Calcolo dei costi operativi incentivanti.....	8
Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni.....	8
Valore dei valori di emergenza COVID 19.....	9
Coefficiente di gradualità.....	9
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	10

ENTE D' AMBITO DI NAPOLI 2
 Protocollo Partenza N. 891/2021 del 26-07-2021
 Allegato 3 - Copia Documento

Premessa

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (Ente di Gestione Ambito Territoriale Ottimale o EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

Competenze ed entrate tariffarie

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2021*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA. L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singola attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.

PARTE I

(PIANO FINANZIARIO 2021)

SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune;
- alla presente relazione che si attiene allo "443-2019.R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato inseguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020 e 2021 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento, con attuazione di interventi organici, privilegiando il riciclo
- e) Altri servizi connessi alla pulizia del territorio
- f) Sfalci cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private
- g) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani sono quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposta a regolazione dell'Autorità; queste comprendono:

- a) Raccolta, trasporto e smaltimento di amianto da utenze domestiche; tuttavia ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) Derattizzazione;
- c) Disinfestazione zanzare;
- d) Spazzamento e sgombero della neve;
- e) Cancellazione scritte vandaliche;
- f) Defissione di manifesti abusivi;
- g) Gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) Gestione del verde pubblico;
- i) Manutenzione delle fontane

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2021, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ a = anno 2021
- ✓ $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓ $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓ $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAL,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓ CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati
- ✓ CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU

- ✓ CTR_{α} è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU
- ✓ CRD_{α} è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
- ✓ $-b(AR_{\alpha})$ dove b è il fattore di sharing dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6) mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato
- ✓ $(1 + \omega_{\alpha})AR_{CONAI,\alpha}$ dove ω ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre $AR_{CONAI,\alpha}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
- ✓ $(1 + \gamma_{\alpha})RC_{TV,\alpha}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2017 – 2019 mentre $RC_{TV,\alpha}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

$$\sum TF_{\alpha} = CSL_{\alpha} + CC_{\alpha} + CK_{\alpha} + (1 + \gamma_{\alpha})RC_{TF,\alpha}/r$$

Dove:

- ✓ CSL_{α} è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio
- ✓ CC_{α} sono i costi comuni
- ✓ CK_{α} sono i costi d'uso del capitale
- ✓ $(1 + \gamma_{\alpha})RC_{TF,\alpha}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2017 – 2019 ed è posto a -0,1 ($RC_{TF,\alpha} > 0$) mentre $RC_{TF,\alpha}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

I costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento

- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- **costi operativi incentivanti variabili**
- **ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing**
- **proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing**
- **Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2017 e 2019**

Costi fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- **Costi operativi incentivanti fissi**
- **Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2017 e 2019.**

In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99.

Dati di conto economico

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nella tabella allegata alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'*art. 6 comma MTR 443/2019/R/rif.* con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 2020 e 0,1% per il 2021.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (*art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif.*).

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. *art. 2 comma 2.2* vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Essi

vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e $b(1+\omega_a)$, i quali verranno dettagliati di seguito. Sulla base dei dati ottenuti i valori dei proventi ricondizionati risultano essere:

- **Valore Ar 2019** = € 0,00
- **Valore Arconai 2019** = - € 103.842,65

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

$$b = 0,45 \text{ (COMPETENZA EGATO) [varia tra 0,3 e 0,6]}$$

$$b(1+\omega_a) = 0,56 \text{ (COMPETENZA EGATO) } [\omega_a \text{ può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ,0,4]}]$$

Calcolo dei costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore dovrebbe fornire la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio.

Nel caso del Comune di Barano D'Ischia nell'anno 2021 non è previsto un miglioramento del servizio, né un ampliamento del perimetro della raccolta. Pertanto:

$$COIv = \text{zero}$$

$$COIf = \text{zero}$$

Se il Comune dovesse modificare la scelta fatta, il valore andrà diversamente valorizzato.

Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni

In base alle norme ARERA il valore massimo dei coefficienti è del 3% per le modifiche di Perimetro (es. da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta). (*art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif*).

In considerazione della già elevata percentuale di recupero della raccolta differenziata e sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2021 risultano i seguenti:

VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA EGATO)

VALORE QL = 0,00% (COMPETENZA EGATO)

Verifica valori di emergenza COVID-19

Le disposizioni ARERA di cui alla Delibera 24/11/2020 n. 493 art. 2.2., art. 2.2 TER e art 2.3. TER del MTR ex Delibera 443/2019 hanno introdotto la possibilità di considerare per l'anno 2021 le seguenti componenti aggiuntive nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e costo fisso:

1. **COVTV, 2021 exp** = è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1.
2. **COVTF, 2021 exp** = è la componente aggiuntiva di costo fisso, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2.

Nel caso del Comune di Barano D'Ischia nell'anno 2021 è stata utilizzata detta possibilità normativa in modo da far fronte alle esigenze di maggiori costi attesi nell'erogazione del servizio anno 2021, persistendo l'emergenza COVID 19. Pertanto:

COVTV, 2021 exp = € 30.000,00

COVTF, 2021 exp = € 10.000,00

VALORE C19 2021 = 3,00 % (COMPETENZA EGATO).

Coefficiente di gradualità

Per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all'art.1 comma 653 delle legge 147/2013 sono stati utilizzati i valori fissati dall'Ente Territorialmente competente nel PEF anno:

Indicatori qualità prestazioni

Valore Rispetto obiettivi % RD	-0,38
Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo	-0,22
Valutazione soddisfazione Utenza	-0,10
Coefficiente di gradualità	-0,70

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell'anno precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da 1 + tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

a = anno 2021

T_a = Tariffa PEF 2021

T_{a-1} = Tariffa PEF 2020

ρ_a = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

X_a = coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1%

QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

C19 2021 = coefficiente per l'emergenza COVID 19

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato:

$$p = 4,60\%$$

e ad una tariffa complessiva ex MTR pari ad **€ 2.967.717,18.**

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente **TABELLA 1**.

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/ris)

pag. 24-11-2020

Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	G	412.322,09	9.472,42	421.794,52
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	1.504,66	1.504,66
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	254.613,09	0,00	254.613,09
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	923.564,33	0,00	923.564,33
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{OP}_{rv}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,45	0,45	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{comu}	G	-103.842,65	0,00	-103.842,65
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,56	0,56	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR_{comu}	E	-58.411,49	0,00	-58.411,49
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{rv}	E-G	1.747.206,26	0,00	1.747.206,26
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	0,00
Numero di rate r	E	0	0	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{rv}/r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	1.196,38	0,00	1.196,38
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.697.911,01	12.173,46	1.670.044,47
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CS	G	101.248,90	4.563,70	105.812,60
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	141.612,25	66.207,47	207.819,72
Costi generali di gestione CGG	G	280.395,37	186.008,99	466.404,36
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{Al}	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni CC	G	422.007,62	252.216,46	674.224,07
Ammortamenti Amm	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	G	39.051,89	438.524,15	477.576,04
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	438.524,15	438.524,15
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	39.051,89	0,00	39.051,89
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CO	G	39.051,89	438.524,15	477.576,04
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{OP}_{ff}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{ff}	E-G	403.309,67	0,00	403.309,67
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	0,00
Numero di rate r	E	0	0	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{ff}/r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0,00	0,00	0,00
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	562.308,40	695.324,31	1.257.632,71
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/ris	E	0,00	0,00	0,00
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	2.260.219,41	707.497,77	2.967.717,18
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0,00	0,00	0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ris, 238/2020/R/ris e 493/2020/R/ris				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{OP}_{rv2021}	E	30.000,00	0,00	30.000,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{OP}_{rv2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r	E	0	0	0,00
Rata annuale RCND _v RCND_v/r	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0,00
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_v	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₁₈)RC_{v,2020}/r₂₀₂₀ (def. T ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) (RC 2020) (def. PEF 2020)	E	0	0	0,00
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ris, 238/2020/R/ris e 493/2020/R/ris)	C	1.697.911,01	12.173,46	1.700.044,47
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{OP}_{ff2021}	E	10.000,00	0,00	10.000,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0,00
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{ff}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₁₈)RC_{ff,2020}/r₂₀₂₀ (def. PEF 2020 > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) (RC 2020) (def. PEF 2020)	E	0	0	0,00
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/ris, 238/2020/R/ris e 493/2020/R/ris)	C	572.308,40	695.324,31	1.267.632,71
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/ris, 238/2020/R/ris e 493/2020/R/ris)	C	2.260.219,41	707.497,77	2.967.717,18
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			0%
g _{u-2} kg	G			0,00
costo unitario effettivo - Cuff Ecent/kg	G			0,00
fabbisogno standard Ecent/kg	E			399,07
costo medio settore Ecent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	E	-0,38	-0,38	-0,38
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,22	-0,22	-0,22
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,30	-0,30	-0,30
Totale y	E	-0,70	-0,70	-0,70
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,30	0,30	0,30
Verifica del limite di crescita				
coefficiente di recupero di produttività X_p	E			1,70%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_p	E			0,10%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_p	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 CI9₂₀₂₁	E			3,00%
parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			4,90%
(1+ρ)	C			1,05
ΣT_v	C			2.967.717,18
ΣTV_{v,21}	E			1.958.001,00
ΣTF_{v,21}	E			817.394,00
ΣT_{v,21}	C			2.775.395,00
ΣT_{v,21}/ΣT_v	C			1,07
ΣT_{v,max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.903.003,17
delta (ΣT_{v,21} - ΣT_{v,max})	C			64.654,01
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_v	E			1.663.046,82
Riclassifica TF_v	E			1.240.016,35
Attività esterne Ciclo Integrato RU				
	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021. (NON COMPRESI)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ris (relativa a RCN)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

ENTE D' AMBITO DI NAPOLI 2
Protocollo Partenza N. 891/2021 del 26-07-2021
Allegato 3 - Copia Documento